

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

VI Reparto - Affari Giuridici e Legislativi Ufficio Legislazione

SCHEDA

Roma, 18 marzo 2020

Oggetto: decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

1. Premessa.

Il decreto-legge n. 18/2020¹ introduce misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il provvedimento, in linea generale, interviene sui seguenti quattro fronti principali:

- a. finanziamento e altre forme di potenziamento della capacità di intervento del sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati a fronteggiare l'emergenza;
- b. sostegno ai lavoratori e alle aziende per la difesa del lavoro e del reddito;
- c. supporto alla liquidità e al credito delle famiglie e delle micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l'utilizzo del fondo centrale di garanzia;
- d. sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi e di altri adempimenti tributari nonché incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro. Tali misure di carattere fiscale rispondono alla finalità di evitare che obbligazioni e adempimenti aggravino i problemi di liquidità.

Il provvedimento legislativo in rassegna introduce inoltre misure settoriali che, su proposta dei vari Dicasteri, mirano a contrastare su più livelli gli effetti negativi dell'emergenza in atto.

2. Area "personale". Norme di prioritario interesse del Corpo.

Per quanto di diretto interesse del personale della Guardia di finanza, si evidenzia che il decreto-legge n. 18/2020 reca le seguenti, specifiche misure rivolte alle Amministrazioni del Comparto "Sicurezza-Difesa" (articolo 87):

a. possibilità, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, di disporre per il personale delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco la dispensa temporanea dalla presenza in servizio - anche ai soli fini precauzionali in relazione all'esposizione al rischio di contagio connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali e nel rispetto delle esigenze di funzionalità delle rispettive Istituzioni - con provvedimento dei responsabili di livello dirigenziale degli Uffici e dei Reparti di appartenenza, da adottarsi secondo le disposizioni che saranno impartite dalle Amministrazioni competenti. Tali provvedimenti determinano il collocamento in licenza straordinaria del personale interessato (comma 6);

¹ Pubblicato nella G.U. - Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020 e in vigore a decorrere dalla medesima data.

b. collocamento d'ufficio in licenza straordinaria del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assente dal servizio per una delle cause di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 9/2020, ossia malattia, quarantena con sorveglianza attiva ovvero permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuta al COVID-19 (comma 7).

I periodi *sub* a. e b. **non sono computabili** nel **limite di 45 giorni annui**² previsto per la fruizione della licenza straordinaria e sono **equiparati al servizio prestato**, **rispettivamente**, agli **effetti economici e previdenziali** e a **tutti gli effetti di legge**.

Sono previste, poi, **ulteriori disposizioni** in materia di **pubblico impiego**, talune delle quali **applicabili** anche al **personale del Comparto**. Ci si riferisce, in particolare, alle sequenti misure:

- c. possibilità di fruire, nei mesi di marzo e aprile 2020, di ulteriori, complessive 12 giornate lavorative per l'assistenza di soggetti con handicap in situazione di gravità, in aggiunta ai tre giorni di permesso mensile retribuito di cui all'articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992³ (articolo 24);
- d. introduzione di una specifica forma di "congedo parentale" (articoli 23 e 25, comma 1), prevedendo:
 - (1) il **diritto** a fruire⁴, a decorrere dal 5 marzo u.s., di un **periodo** (continuativo o frazionato) di **assenza dal lavoro** della durata **non superiore**, complessivamente, a **15 giorni**, con il riconoscimento di un'indennità pari al 50% della retribuzione e la copertura da contribuzione figurativa. Tale beneficio spetta:
 - (a) alternativamente, fermo restando il suddetto limite complessivo, a entrambi i genitori anche affidatari di **figli di età non superiore** ai **12 anni**. Il limite anagrafico non si applica per i figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado od ospitati in centri diurni a carattere assistenziale:
 - (b) a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa ovvero disoccupato o non lavoratore;
 - (2) che gli eventuali periodi di assenza per maternità/paternità (di cui al d.lgs. n. 151/2001) fruiti durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche a causa dell'emergenza da COVID-19 sono convertiti nel congedo sub (1), senza computo a titolo di congedo parentale;
 - (3) il riconoscimento del diritto *sub* (1) ai **genitori lavoratori**, con **figli** di **età compresa tra i 12 e i 16 anni**, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa;
- e. possibilità, in alternativa al diritto sub d., di optare anche per il personale del Comparto "Sicurezza-Difesa" impiegato per esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la corresponsione di un bonus, dall'ammontare complessivo massimo di € 1.000,00⁵, per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età (articolo 25, comma 3);

3 Recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

² Limite fissato dall'articolo 37, terzo comma, del d.P.R. n. 3/1957.

⁴ In conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.

⁵ Per un limite complessivo di spesa di € 30 milioni per l'anno 2020 e previa presentazione di domanda tramite i canali telematici dell'INPS.

f. corresponsione, in favore dei titolari di un **reddito complessivo** da **lavoro dipendente** per l'anno precedente **non superiore a € 40 mila**, di un **premio** di **€ 100** - non imponibile - da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti **nella propria sede lavorativa** nel mese di marzo 2020 (**articolo 63**).

3. Misure per la funzionalità delle Amministrazioni militari e di polizia.

Sono state emanate disposizioni volte a garantire la **funzionalità** delle **Amministrazioni militari** e di **polizia**, coinvolte nello svolgimento di attività essenziali per la gestione della crisi. In particolare, il provvedimento prevede lo **stanziamento** in favore delle Forze armate e di polizia di circa:

- a. € 60 milioni per l'espletamento, per un periodo di 90 giorni, dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, di cui circa € 34,4 milioni per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e circa € 25,6 milioni per gli altri oneri connessi all'impiego del personale (articolo 74, comma 1);
- b. € 23,7 milioni in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 correlato allo svolgimento dei compiti istituzionali (articolo 74, comma 2), di cui:
 - (1) € 19,5 milioni per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale;
 - (2) € 4 milioni per l'acquisto di equipaggiamento operativo.

Ai rispettivi **servizi sanitari** viene poi riconosciuta la **possibilità** (e non l'obbligo) di provvedere, nei confronti del personale delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli **accertamenti diagnostici** funzionali all'applicazione delle disposizioni di carattere sanitario emergenziali dovute al COVID-19 (**articolo 87**, **comma 8**).

Ulteriori previsioni riguardanti tutte le **Pubbliche amministrazioni** trovano applicazione anche nei confronti del **Corpo**. Tra queste, si segnala la **sospensione**:

- c. per 60 giorni, delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego (esclusi i casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica). Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi che si istaurino e svolgano in via telematica (articolo 87, comma 5);
- d. **fino al 15 aprile p.v.**, dei termini dei **procedimenti disciplinari** pendenti al 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data (**articolo 103**, **comma 5**).

A latere, si evidenzia come - fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019 - il "lavoro agile" costituisca la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa in tutte le Pubbliche amministrazioni, sempreché la prestazione lavorativa non richieda la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza (articolo 87, commi 1 - 3). In linea con tali disposizioni, la Guardia di finanza ha già emanato, come noto, un'apposita direttiva in tema di "lavoro a distanza" (circolare n. 76565 in data 13 marzo 2020 del Comando Generale – Ufficio del Sottocapo di Stato Maggiore e AA.GG.).

Al fine di agevolare la diffusione di tale modello lavoristico, si consente alle Amministrazioni pubbliche di procedere all'acquisizione di beni e servizi informatici nonché servizi di connettività in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia,

mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, selezionando l'affidatario tra almeno quattro operatori economici (articolo 75).

4. Altre misure di interesse delle Amministrazioni militari e di polizia.

In tale quadro, corre l'obbligo di evidenziare che il decreto-legge n. 18/2020 contempla disposizioni - di carattere sia generale che settoriale - che appaiono rivestire **comunque interesse** anche per la **Guardia di finanza** ovvero per le altre **Amministrazioni** del **Comparto** "**Sicurezza-Difesa**". Le stesse vengono di seguito sinteticamente illustrate.

Ai fini del computo dei **termini** dei **procedimenti amministrativi**⁶ pendenti al 23 febbraio u.s. o iniziati successivamente a tale data, si dispone che non deve tenersi conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile p.v.. Al riguardo, le Pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'Amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento (**articolo 103, comma 1**).

In tema di **tutela** della **salute** e **sicurezza sui luoghi di lavoro**, è stato disposto che - fino al termine dello stato di emergenza - per coloro che nello svolgimento dell'attività lavorativa sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) anche le mascherine chirurgiche reperibili in commercio. Al riguardo, è stato autorizzato l'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio (**articolo 16**).

5. Principali misure di carattere generale, di possibile interesse ai fini istituzionali.

Il decreto-legge n. 18/2020 prevede, infine, le seguenti, **principali misure** di **carattere generale**, **di possibile interesse** ai fini delle **attività istituzionali** della **Guardia di finanza**:

- a. possibilità per regioni e province autonome di attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza COVID-19 (articolo 4, comma 1). Le opere edilizie strettamente necessarie a rendere le strutture idonee all'accoglienza e all'assistenza per le anzidette finalità possono essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al d.P.R. n. 380/2001 (Testo unico in materia di edilizia), delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali (articolo 4, comma 2). Tale specifica disposizione si applica anche agli ospedali, ai policlinici universitari, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, alle strutture accreditate e autorizzate;
- b. potestà (articolo 6) di disporre la requisizione, con decreto del:
 - (1) Capo del Dipartimento della protezione civile, in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici nonché di beni mobili di qualsiasi genere, anche per assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie od ospedaliere e per implementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti dal COVID-19;

⁶ Siano essi ordinatori o perentori ovvero propedeutici, endoprocedimentali, finali o esecutivi.

- (2) Prefetto, in uso, di strutture alberghiere ovvero altri immobili per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare:
- c. autorizzazione a produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale (DPI), fino al termine dello stato di emergenza e in deroga alle vigenti disposizioni, presentando un'autocertificazione circa la conformità del prodotto a queste ultime, in relazione alla quale sono chiamati a pronunciarsi, entro 3 giorni, l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e l'INAIL (articolo 15);
- d. equiparazione al ricovero ospedaliero, fino al 30 aprile p.v., dei periodi di assenza dal servizio prescritti dalle competenti autorità sanitarie per i dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità nonché di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita (articolo 26, comma 2);
- e. certificazione del periodo di malattia da COVID-19 da parte del medico curante, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica (**articolo 26**, **comma 6**);
- f. riconoscimento di **specifiche indennità** in favore dei professionisti titolari di partita IVA e dei lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (**articolo 27**), dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria (**articolo 28**), dei lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (**articolo 29**), dei lavoratori del settore agricolo (**articolo 30**) e di quelli dello spettacolo (**articolo 38**). Dette indennità non sono cumulabili tra loro e non sono riconosciute ai percettori del c.d. "*reddito di cittadinanza*" (**articolo 31**);
- g. facoltà, per le onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte nei rispettivi registri all'uopo istituiti, di approvare i bilanci d'esercizio entro il 31 ottobre 2020, quando il relativo termine di approvazione ricada all'interno del periodo emergenziale in atto (**articolo 35**);
- h. sospensione ferma restando l'erogazione dei benefici economici per la durata di due mesi dall'entrata in vigore del provvedimento *de quo* degli obblighi connessi alla fruizione del c.d. "*reddito di cittadinanza*" (**articolo 40**);
- i. misure di sostegno finanziario in favore delle imprese (articolo 55) e delle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19 (articolo 56);
- j. sospensione degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in favore di determinate categorie di soggetti economici (articolo 61), dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato (articolo 62) nonché previsione di incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro in favore degli esercenti attività d'impresa, arte o professione (articolo 64);
- k. sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori (articolo 67) nonché di quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione (articolo 68);
- proroga al 29 maggio 2020 dei termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da gioco nonché del canone concessorio in scadenza entro il 30 aprile p.v. (articolo 69);

- m. rinvio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con conseguente sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto ivi compresi i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e, in genere, tutti i termini procedurali e, nei procedimenti penali, del corso della prescrizione (articolo 83). Le citate disposizioni:
 - (1) non si applicano, tra gli altri, ai procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, ai procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive, nonché ai casi in cui i detenuti, gli imputati o i proposti richiedano espressamente che si proceda:
 - (2) trovano applicazione, in quanto compatibili, per i procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare (articolo 83, comma 21) nonché per tutte le funzioni della Corte dei conti (articolo 85);
- n. applicabilità delle disposizioni concernenti la "anticipazione del prezzo" del contratto di appalto in favore dell'aggiudicatario (di cui all'articolo 35, comma 18, del d.lgs. n. 50/2016 Codice degli contratti pubblici) anche per le procedure in via d'urgenza contemplate dall'articolo 32, comma 8, del medesimo Codice (articolo 91);
- o. **differimento** dei **pagamenti** dei **diritti doganali**, al fine di assicurare un'adeguata liquidità agli operatori economici (**articolo 92**, **comma 3**);
- p. autorizzazione, fino al 31 ottobre 2020, alla circolazione dei veicoli da sottoporre alle attività di revisione entro il 31 luglio 2020 (articolo 92, comma 4);
- q. proroga al 31 agosto 2020 della validità dei documenti di riconoscimento e di identità rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in argomento (articolo 104);
- r. posticipazione del termine per l'adozione, da parte degli enti e degli organismi pubblici, dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019 (articolo 107);
- s. possibilità per il Commissario straordinario nominato ai fini dell'attuazione e del coordinamento delle misure occorrenti al contenimento e al contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID -19, di avvalersi, nell'esercizio dei propri poteri, delle strutture operative del Servizio nazionale della Protezione civile, delle quali fanno parte, ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. n. 1/2018 (Codice della protezione civile), anche le Forze di polizia (articolo 122, comma 6).